

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, MASE);
- b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che *“le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante *“Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del MASE per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (nel seguito, DGPIF);

VISTO il decreto di adozione della Direttiva di II livello per l'anno 2024 del Capo Dipartimento energia del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 283, del 11 luglio 2024, così come modificata dal decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 287 del 1° agosto 2024;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 1060, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*”, Investimento 5.2 “*Idrogeno*”;

CONSIDERATO che il richiamato Investimento 5.2 “*Idrogeno*”, ai sensi di quanto stabilito nel predetto allegato riveduto alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, mira a favorire lo sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo dell'idrogeno mediante il sostegno a progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno;

ATTESO l'obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR e, in particolare:

- a) il raggiungimento della milestone M2C2-52 entro il 30 giugno 2022 attraverso l'aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;
- b) il raggiungimento del target M2C2-53 entro il 30 giugno 2026 attraverso la costruzione di almeno uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacità pari ad almeno 1 GW/anno per l'intero investimento;

VISTI gli *Operational Arrangements (OA) between the Commission and Italy* siglati il 23 dicembre 2021, i quali associano ai predetti milestone e target specifici meccanismi di verifica;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all'idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 *“Una Strategia Europea per l'Idrogeno climaticamente neutra”*, che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle *“Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno”* del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell'idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTI gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la comunicazione della Commissione UE 2021/58-01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come da ultimo modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;**VISTA** la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche del richiamato Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono

in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "tagging"), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTA la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e successive modifiche e integrazioni ;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che *“le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato *Ispettorato generale per il PNRR*, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del *PNRR*, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità;

VISTO, inoltre, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel *PNRR* provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento*

del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il *PNRR* presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel *PNRR* e ai corrispondenti *milestone* e *target*, che, per il sopra richiamato Investimento 5.2 “*Idrogeno*”, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 450 milioni di euro – allegato denominato “Tabella A”;

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali “*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea*”;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*”, unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*”;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede che *“laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022, recante “*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante *“Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante *“Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante *“Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, recante *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante *“Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la circolare RGS-MEF dell'8 agosto 2023, n. 26, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “*Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 maggio 2024, n. 27, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 luglio 2024, n. 33, recante “*Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato “*Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante “*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2022 (nel seguito anche *decreto del 27 aprile 2022*), con il quale sono state individuate le linee progettuali da realizzare ai fini dell'attuazione del predetto Investimento 5.2 “*Idrogeno*” e, in particolare:

- a) l'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) che, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le finalità previste dall'Investimento 5.2, destinano, rispettivamente:
 - 1) l'ammontare di 100 (cento) milioni di euro, per sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera a) dello stesso comma, al fine di garantire, congiuntamente con questi ultimi, la capacità produttiva del *target* di investimento di almeno 1 GW/anno al 2026;
 - 2) l'ammontare di 100 (cento) milioni di euro, per sostenere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e di *formazione del personale* strettamente connessi e funzionali ai predetti programmi;
- b) l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che, con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione incentivi energia (nel seguito, DGIE) del Ministero della transizione ecologica è adottato, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, un avviso pubblico volto alla selezione delle proposte progettuali da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, i progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori rientranti nell'ambito della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 aprile 2022, prevedono una capacità produttiva di circa 0,8 GW al 2026 e che, pertanto, i progetti di cui al presente decreto dovranno garantire almeno una capacità produttiva di circa 0,2 GW al 2026;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023, recante “*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e in particolare, la Sezione 2.8 “*Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette*”;

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia, come da ultimo modificata dalla Commissione europea il 19 giugno 2023 C(2023) 3913 final – Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTA la Decisione della Commissione europea della C(2023) 6798 final del 9 ottobre 2023 (SA. 108953) ai sensi della Sezione 2.8 “Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette” del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla citata comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, di approvazione dello schema di decreto direttoriale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del sopra citato *decreto del 27 aprile 2022*;

VISTO il decreto del direttore della DGIE del MASE n. 510 del 13 novembre 2023, recante “Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell'ambito dell'Investimento 5.2 “Idrogeno”, Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall'unione europea – Nextgeneration EU” (nel seguito, Avviso pubblico), adottato in attuazione del richiamato articolo 2, comma 1, lettera b), del sopra citato *decreto del 27 aprile 2022* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2, il quale, prevede che “[...] la DGIE procede tempestivamente: a) con l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, contenente l'indicazione dell'importo ammesso, dell'ammontare dell'agevolazione concessa e del codice CUP, e lo trasmette al soggetto proponente; b) con la sottoscrizione dell'accordo di concessione di finanziamento, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 6 della circolare prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, recante “PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure”;

RITENUTO opportuno, al fine di accelerare e semplificare le procedure di approvazione dei progetti, anche in considerazione delle stringenti scadenze per il target M2C2-53, procedere, con il presente provvedimento, all'approvazione della graduatoria ed all'adozione del format dell'Accordo di concessione di finanziamento, redatto secondo il modello di cui all'Allegato 6 della richiamata circolare DiPNRR prot. 62625 del 19 maggio 2022 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) dell'Avviso;

VISTO il decreto del direttore della DGIE del MASE n. 51 del 13 marzo 2024, di riapertura dello sportello per la presentazione di Piani di investimento produttivi finalizzati alla produzione di elettrolizzatori di cui al predetto Avviso Pubblico;

CONSIDERATO che alla chiusura dello sportello per la presentazione dei Piani di investimento produttivi finalizzati alla produzione di elettrolizzatori delle ore 10.00 del giorno 13 maggio 2024 sono pervenute 5 proposte progettuali, secondo quanto di seguito indicato;

ID	Ragione sociale	Ricezione			Costi ammissibili	Agevolazione richiesta
		prot.	data	ora		
1	Remosa srl	14396	25.01.2024	19.19	11.699.866,42 €	4.094.953,25 €
2	ERREDUE spa	86919	10.05.2024	17.25	5.730.000,00 €	1.432.500,00 €
3	ENA SUD	86955	12.05.2024	17.36	2.489.000,00 €	1.368.950,00 €
4	Primerano srl	86999	13.05.2024	9.42	7.440.000,00 €	2.005.000,00 €
5	Primerano srl	87040	13.05.2024	9.50	7.440.000,00 €	2.005.000,00 €
TOTALE					34.798.866,42 €	10.906.403,25 €

PRESO ATTO che la richiesta complessiva delle agevolazioni richieste è inferiore ai 100.000.000 euro allocati in favore della misura;

VISTO il decreto del direttore della DGIE del MASE n. 80 del 4 giugno 2024, di nomina della Commissione per lo svolgimento dell'attività istruttoria delle domande di agevolazione presentate, di cui all'articolo 9, comma 1 del predetto Avviso pubblico (nel seguito, Commissione);

VISTA la nota prot. 126477 del 9 luglio 2024 con cui la Commissione, in relazione all'attività di cui all'articolo 9, comma 3 dell'Avviso pubblico, ha richiesto di acquisire ulteriore documentazione da parte di tutti i soggetti proponenti;

CONSIDERATO che, in esito alla predetta comunicazione prot. 126477 del 9 luglio 2024, la DGPIF, in data 9 luglio 2024, ha provveduto a trasmettere a tutti i soggetti proponenti una richiesta di integrazione documentale a cui i soggetti medesimi hanno puntualmente riscontrato;

VISTA la nota prot. 140816 del 29 luglio 2024 con cui la Commissione ha trasmesso la proposta di graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 dell'Avviso pubblico;

VISTI altresì i verbali della Commissione che hanno portato alla determinazione della predetta proposta di graduatoria;

CONSIDERATO che, sulla base delle risultanze delle valutazioni condotte dalla Commissione tutte le proposte hanno superato le seguenti verifiche previste dall'Avviso pubblico:

- a) verifiche di cui all'articolo 9, comma 2, ad eccezione della proposta progettuale ID n. 5, presentata da Primerano srl, il 13 maggio 2024, alle ore 9:50 prot. n. 87040 in quanto identica a quella presentata dal medesimo soggetto proponente, lo stesso giorno alle ore 9:42 prot. n. 86999, ID. n. 4, quest'ultima valorizzata dalla Commissione;
- b) verifiche di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a) dell'Avviso pubblico, in esito alle integrazioni fornite dai soggetti proponenti, in conseguenza della richiesta di integrazione documentale del 9 luglio 2024;
- c) verifiche di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b) dell'Avviso pubblico, ad eccezione della proposta progettuale n. 4, per la quale si è resa necessaria una rideterminazione dei costi ammissibili. Infatti, il soggetto proponente ha iscritto un costo relativo alle spese ammissibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) pari a € 4.050.000,00, ovvero un valore superiore all'intensità massima del 10% di cui alla medesima lettera a). Per la predetta spesa, il costo ammissibile è stato rideterminato in € 376.666,67;
- d) verifiche di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c) dell'Avviso pubblico;

CONSIDERATO altresì che la Commissione, nella proposta di graduatoria, ha calcolato i punteggi complessivi arrotondando al numero intero e che, per i progetti ID n. 1, presentato da Remosa srl, e ID n. 2, presentato da ERREDUE spa, a cui è stato attribuito il medesimo punteggio, ha applicato quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 dell'Avviso pubblico. Conseguentemente il progetto di ID n. 1 risulta essere il primo classificato, mentre il progetto ID n. 2 risulta essere il secondo classificato;

RITENUTO opportuno effettuare il calcolo dei punteggi arrotondando al primo numero decimale, stante le modalità di calcolo del criterio di valutazione "E";

CONSIDERATO che, effettuando il calcolo dei punteggi arrotondando al primo numero decimale, il progetto ID n. 2 risulta essere il primo classificato con 85,0 punti;

VISTA la comunicazione a mezzo PEC del 10 settembre 2024 indirizzata a tutti i soggetti proponenti con la quale la DGPIF richiedeva chiarimenti circa le incongruenze rilevate nei moduli di domanda rispetto ai valori più volte indicati nel modulo relativamente all'agevolazione richiesta;

VISTE le comunicazioni di risposta dei soggetti proponenti con cui hanno indicato il corretto importo richiesto ad agevolazione;

VISTA la nota prot. n. 183731 del 9 ottobre 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE, con la quale sono stati comunicati gli esiti della valutazione circa la coerenza programmatica e la conformità normativa al PNRR, nonché la conferma della disponibilità delle risorse finanziaria previste, nel rispetto delle procedure di cui alla circolare DiPNRR n. prot. 62671 del 19 maggio 2022, con riferimento al presente provvedimento ed allo schema di Accordo di finanziamento ad esso allegato;

tutto ciò premesso, visto e considerato

DECRETA

Articolo unico

1. È approvata la graduatoria dell'Avviso pubblico n. 510 del 13 novembre 2023, recante “*Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell'ambito dell'Investimento 5.2 “Idrogeno”, Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall'unione europea – Nextgeneration EU*” (nel seguito Avviso pubblico), riportata in Allegato 1.
2. Per le domande di agevolazione utilmente poste in graduatoria, la Direzione generale programmi e incentivi finanziari del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica attua le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'Avviso pubblico.
3. Per le motivazioni esposte in premessa, con il presente provvedimento è approvato il format di accordo di finanziamento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b) dell'Avviso pubblico, riportato in Allegato 2.
4. Il presente decreto viene notificato a mezzo PEC agli interessati e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
5. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Stefania Crotta

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*

ALLEGATO 1 – ELENCO DEI PROGETTI AMMISSIBILI E FINANZIABILI

Ordine graduatoria	Ragione sociale	ID progetto	PUNTEGGI					Agevolazione richiesta	Agevolazione concedibile	CUP
			T	E	C	L	Totale			
1	ERREDUE spa	02	40,0	35,0	10,0	0,0	85,0	1.432.500,00 €	1.432.500,00 €	F46I24000070004
2	Remosa srl	01	40,0	29,9	10,0	5,0	84,9	4.094.953,25 €	4.094.953,25 €	F25H24000050008
3	Primerano srl	04	30,0	33,5	5,0	0,0	68,5	2.005.000,00 €	2.005.000,00 €	F96I24000050004
4	ENASUD	03	10,0	0,0	10,0	0,0	20,0	1.368.950,00 €	1.368.950,00 €	F96I24000060004
								8.901.403,25 €	8.901.403,25 €	

ALLEGATO 2 – SCHEMA DI ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 2

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente 2

Transizione energetica e mobilità sostenibile

Investimento 5.2

Idrogeno

ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO

in attuazione dell'articolo 11, comma 2, lettera b) dell'Avviso pubblico n. 510 del 13 novembre 2023, per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto _____, presentato _____, CUP _____

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

E

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- c) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, MASE);
- d) l'articolo 4, comma 3 che dispone che “*le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del MASE;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del MASE per l'anno 2024;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 con n. 2464, con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico di Direttore della Direzione generale programmi e incentivi finanziari (nel seguito, DGPIF);

VISTO il decreto di adozione della Direttiva di II livello per l'anno 2024 del Capo Dipartimento energia del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 283, del 11 luglio 2024, così come modificata dal decreto del medesimo Capo Dipartimento n. 287 del 1° agosto 2024;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016);

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 1060, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a riforme e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, la Missione 2 “*Rivoluzione verde e transizione ecologica*”, Componente 2 “*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*”, Investimento 5.2 “*Idrogeno*”;

CONSIDERATO che il richiamato Investimento 5.2 “*Idrogeno*”, ai sensi di quanto stabilito nel predetto allegato riveduto alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni, mira a favorire lo sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo dell'idrogeno mediante il sostegno a progetti tesi a creare una catena del valore dell'idrogeno in Italia che sia adatta anche per partecipare a potenziali importanti progetti di comune interesse europeo sull'idrogeno;

ATTESO l'obbligo di assicurare il conseguimento di traguardi (milestone) e obiettivi (target) stabiliti nel PNRR e, in particolare:

- c) il raggiungimento della milestone M2C2-52 entro il 30 giugno 2022 attraverso l'aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori;
- d) il raggiungimento del target M2C2-53 entro il 30 giugno 2026 attraverso la costruzione di almeno uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacità pari ad almeno 1 GW/anno per l'intero investimento;

VISTI gli *Operational Arrangements (OA) between the Commission and Italy* siglati il 23 dicembre 2021, i quali associano ai predetti milestone e target specifici meccanismi di verifica;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante “*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*”;

VISTA la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;

CONSIDERATO il ruolo attribuito all’idrogeno nel percorso nazionale di decarbonizzazione, in conformità al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 e nella Strategia a Lungo Termine (LTS) al 2050;

VISTA la comunicazione COM(2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 *“Una Strategia Europea per l’Idrogeno climaticamente neutra”*, che individua l’esigenza di stimolare la produzione e l’introduzione dell’idrogeno verde nel tessuto produttivo nel panorama europeo;

VISTA la pubblicazione delle *“Linee Guida Preliminari per la Strategia Nazionale Idrogeno”* del Ministero della transizione ecologica del 24 novembre 2020, con le quali è delineato il percorso dello sviluppo dell’idrogeno in sinergia con la Strategia Europea;

VISTI gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*) e la comunicazione della Commissione UE 2021/58-01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*, come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come da ultimo modificato dal Regolamento delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso l’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

VISTA la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull’interpretazione e sull’attuazione di talune disposizioni giuridiche del richiamato Regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell’UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto "tagging"), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTA la Risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTA la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il Regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*",

ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO, altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021 che stabilisce che *“le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato *Ispettorato generale per il PNRR*, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del *PNRR*, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea, ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità;

VISTO, inoltre, l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel *PNRR* provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale *“per il Ministero della transizione ecologica l'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata è limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, è articolata in una struttura di coordinamento ai*

sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il *PNRR* presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-*sexies*, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel *PNRR* e ai corrispondenti *milestone* e *target*, che, per il sopra richiamato Investimento 5.2 “*Idrogeno*”, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 450 milioni di euro – allegato denominato “Tabella A”;

VISTI, in particolare, i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali “*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea*”;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*” e, in particolare, l'articolo 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante “*Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*”, unitamente al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 2 del medesimo articolo 10 “*costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2*”;

VISTO l'articolo 10, comma 4, del predetto decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede che *“laddove non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni e i soggetti responsabili dell'attuazione possono utilizzare le «opzioni di costo semplificate» previste dagli articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022, recante “*Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante “*Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante “*Circolare delle procedure finanziarie PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante “*Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 settembre 2022, n. 31, recante “*Modalità di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili di cui all’articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante “*Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante “*Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante “*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, recante “*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante “*Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “*Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU*”;

VISTA la circolare RGS-MEF dell’8 agosto 2023, n. 26, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta “Richiesta di pagamento” alla C.E.*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “*Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante “*Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 maggio 2024, n. 27, recante “*Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 luglio 2024, n. 33, recante “*Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*”;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento dell’Unità di Missione per il PNRR 23 gennaio 2023, n. 16, che adotta il documento denominato “*Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l’attuazione delle misure*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti*”;

VISTA la circolare DiPNRR, n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 recante “*PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR*”;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 17 giugno 2022, con il quale sono state individuate le linee progettuali da realizzare ai fini dell'attuazione del predetto Investimento 5.2 "Idrogeno" e, in particolare:

- a) l'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) che, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per le finalità previste dall'Investimento 5.2, destinano, rispettivamente:
 - 1) l'ammontare di 100 (cento) milioni di euro, per sostenere progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera a) dello stesso comma, al fine di garantire, congiuntamente con questi ultimi, la capacità produttiva del *target* di investimento di almeno 1 GW/anno al 2026;
 - 2) l'ammontare di 100 (cento) milioni di euro, per sostenere la realizzazione di programmi di investimento finalizzati allo sviluppo della filiera produttiva degli elettrolizzatori e/o delle relative componenti, comprensivi di eventuali progetti di ricerca e sviluppo e di *formazione del personale* strettamente connessi e funzionali ai predetti programmi;
- b) l'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che, con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione incentivi energia (nel seguito, DGIE) del Ministero della transizione ecologica è adottato, nel rispetto della normativa unionale in materia di aiuti di Stato, un avviso pubblico volto alla selezione delle proposte progettuali da finanziare a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, i progetti finalizzati alla realizzazione di stabilimenti per la produzione di elettrolizzatori rientranti nell'ambito della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del predetto decreto del Ministro della transizione ecologica del 27 aprile 2022, prevedono una capacità produttiva di circa 0,8 GW al 2026 e che, pertanto, i progetti di cui al presente decreto dovranno garantire almeno una capacità produttiva di circa 0,2 GW al 2026;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2023)1711 final del 9 marzo 2023, recante "*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" e in particolare, la Sezione 2.8 "*Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette*";

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 C(2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia, come da ultimo modificata dalla Commissione europea il 19 giugno 2023 C(2023) 3913 final – Aiuto di Stato SA.107312 (2023/N) – Italia;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTO l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96;

VISTA la Decisione della Commissione europea della C(2023) 6798 final del 9 ottobre 2023 (SA. 108953) ai sensi della Sezione 2.8 “*Aiuti per accelerare gli investimenti in settori strategici per la transizione verso un'economia a zero emissioni nette*” del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato di cui alla citata comunicazione della Commissione europea C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, di

approvazione dello schema di decreto direttoriale di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del sopra citato *decreto del 27 aprile 2022*;

VISTO il decreto del direttore della DGIE del MASE n. 510 del 13 novembre 2023, recante “*Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 aprile 2022, n. 168, nell’ambito dell’Investimento 5.2 “Idrogeno”, Missione 2, Componente 2, del PNRR finanziato dall’unione europea – Nextgeneration EU*” (nel seguito, Avviso pubblico);

VISTO il decreto del direttore della DGIE del MASE n. 51 del 13 marzo 2024, di riapertura dello sportello per la presentazione di Piani di investimento produttivi per lo sviluppo della filiera di componenti per la produzione di idrogeno rinnovabile di cui al predetto Avviso Pubblico;

VISTO il decreto del direttore della DGIE del MASE n. 80 del 4 giugno 2024, di nomina della Commissione per lo svolgimento dell’attività istruttoria delle domande di agevolazione presentate, di cui all’articolo 9, comma 1 del predetto Avviso pubblico (nel seguito, Commissione);

VISTO il decreto del direttore della DGPIF del MASE n. [REDACTED] del [REDACTED] di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 10 dell’Avviso pubblico;

VISTA la nota prot. n183731 del 9 ottobre 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del MASE, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al *PNRR* e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

tutto ciò premesso

tra

il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rappresentato per la firma del presente Accordo dall’Ing. Stefania Crotta (di seguito *Ministero* ovvero *MASE*)

e

[REDACTED] (P.IVA [REDACTED]) soggetto attuatore del progetto [REDACTED], Codice “COR” [REDACTED], CUP n. [REDACTED], rappresentato da [REDACTED], in qualità di legale rappresentante, con sede legale in [REDACTED], CAP [REDACTED], [REDACTED], (di seguito *Soggetto attuatore*)

congiuntamente definite le *Parti*, convenendo sugli obiettivi da raggiungere, sulle azioni da realizzare e sugli impegni da assumere, si stipula il presente Accordo di concessione di finanziamento:

Articolo 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Fa altresì parte integrante e sostanziale del presente Accordo, quale oggetto dello stesso, l'Allegato 1 "Programma di investimento produttivo" (nel seguito, scheda progetto), i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione delle Parti, secondo le disposizioni e con le forme di comunicazione reciproca di cui all'articolo 8, senza necessità di espressa nuova sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo, in applicazione delle pertinenti disposizioni dell'Avviso pubblico n. 510 del 13 novembre 2023 (nel seguito, Avviso) e del provvedimento di concessione di finanziamento di cui al successivo articolo 4, comma 4, dettaglia gli impegni operativi di ciascuna Parte per l'attuazione, la gestione e il controllo del progetto _____, COR _____, CUP _____, nonché le riconosciute procedure di monitoraggio, rendicontazione, controllo e di gestione finanziaria.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Accordo si adottano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Avviso.

Articolo 4

(Termini di attuazione del progetto e importo dell'Accordo)

1. Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e riportata puntualmente nell'eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente Accordo, e comunque nel rispetto del target M2C2-53 associato all'Investimento 5.2 *Idrogeno*. La presentazione della richiesta di erogazione finale delle spese dovrà essere effettuata entro il 12 maggio 2026 secondo le modalità indicate all'articolo 13 dell'Avviso e dell'articolo 7 del presente Accordo.
2. Per la realizzazione delle attività di cui alla scheda progetto, l'importo ammesso a finanziamento è indicato nel decreto di concessione del finanziamento di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a) dell'Avviso ed eventualmente riprogrammato con le modalità individuate nell'Avviso.

Articolo 5

(Obblighi in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza

energetica, tramite i competenti Dipartimenti e Direzioni Generali, si obbliga a:

- a) assicurare la supervisione complessiva dell'Investimento 5.2, linea B;
- b) rappresentare il punto di contatto con la Struttura di Missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e ss.mm.ii. per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2 del medesimo regolamento. Lo stesso provvede a supervisionare la trasmissione all'Ispettorato generale per il PNRR dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dell'Investimento, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, della misurazione degli indicatori comuni d'impatto, delle evidenze relative al rispetto del DNSH e delle altre priorità trasversali attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020;
- c) concorrere ad emanare linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- d) assicurare la gestione finanziaria dell'Investimento e garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode, corruzione, conflitto d'interessi o doppio finanziamento pubblico;
- e) rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, ove di competenza.

Articolo 6

(Obblighi in capo al Soggetto attuatore)

1. Il Soggetto attuatore rappresenta il punto di contatto con il MASE ed è responsabile della corretta esecuzione del progetto ammesso a finanziamento nel rispetto dei requisiti e dei vincoli previsti dall'Avviso e delle condizioni di ammissione stabilite nel decreto di concessione del finanziamento di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Soggetto attuatore si obbliga a rispettare tutti gli obblighi di cui all'articolo 12 dell'Avviso.

Articolo 7

(Modalità di erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese)

1. Le Modalità di erogazione dell'agevolazione e rendicontazione delle spese sono regolate dall'articolo 13 dell'Avviso.

Articolo 8

(Modifiche e variazioni del progetto)

1. Le variazioni devono essere comunicate dai Soggetti beneficiari/attuatori alla DGPIF a mezzo PEC al seguente indirizzo pif@pec.mase.gov.it, indicando nell'oggetto "M2C2, Investimento 5.2, linea b) – elettrolizzatori: modifiche e variazioni", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dell'Avviso.

Articolo 9

(Monitoraggio, controlli e ispezioni)

1. In ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate, secondo quanto previsto dall'articolo 17 dell'Avviso.

Articolo 10

(Revoche, rettifiche finanziarie e disimpegno delle risorse)

1. I casi di revoca e di rinuncia, nonché le rettifiche finanziarie in caso di difformità rilevata nella regolarità della spesa riferita al progetto e l'eventuale disimpegno delle risorse assegnate, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2021/241 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, e ss.mm.ii., sono disciplinati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire, salva diversa espressa previsione, per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 2005.
2. I rispettivi indirizzi di posta elettronica sono di seguito precisati:
 - a) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale programmi e incentivi finanziari: pif@pec.mase.gov.it;
 - b) per il Soggetto attuatore: .
3. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:
 - a) per l'accordo: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da tutte le Parti;
 - b) per le comunicazioni in autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
 - c) per le comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 12

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

1. Le Parti, nel dare attuazione all'Accordo, si impegnano a trattare i dati in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 2016/679 (GDPR) nonché al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità di cui al presente Accordo. In particolare, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a: i) non comunicare dati personali a terzi, fatti salvi i soggetti nominati quali Responsabili/Sub-Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, ovvero nei casi espressamente contemplati dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria; ii) adottare, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, tutte le misure tecniche e organizzative necessarie al fine di garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali. I dati personali necessari ai fini della formalizzazione del presente Accordo vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti connessi alla relativa gestione e per l'adempimento di obblighi legali e fiscali correlati, ai sensi della normativa vigente.
2. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza della documentazione e dei dati di cui verranno in possesso o, comunque, a conoscenza, in esecuzione del presente Accordo, anche ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. È preclusa la diffusione della documentazione e dei dati sopra citati, fatta eccezione per le comunicazioni di carattere istituzionale in attuazione della disciplina giuridica di riferimento. Le Parti si impegnano, altresì, a far rispettare dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, il vincolo della riservatezza in relazione a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie di cui verranno a conoscenza. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

Articolo 13

(Risoluzione delle controversie)

1. Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14

(Risoluzione per inadempimento)

1. Il Ministero potrà avvalersi della facoltà di risolvere il presente Accordo qualora il Soggetto attuatore non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento

da parte della stessa Amministrazione degli obblighi imposti dalla normativa euro-unitaria.

Articolo 15

(Diritto di recesso)

1. Il Ministero potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo nei confronti del Soggetto attuatore qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 16

(Efficacia)

1. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione delle Parti, fermo restando che qualunque erogazione in favore del Soggetto beneficiario/attuatore è subordinata alla registrazione del provvedimento di concessione da parte dei competenti Organi di Controllo.

Articolo 17

(Disposizioni generali e finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia all'*Avviso*, alle norme nazionali ed euro-unitarie di riferimento, nonché alle circolari e/o linee guida adottate in materia.
2. Il presente Accordo è vincolante per le Parti dalla data di sottoscrizione e produce i suoi effetti fino alla completa realizzazione degli interventi.
3. Il presente atto si compone di 17 articoli e un allegato ed è sottoscritto digitalmente.

**Per il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Programmi e incentivi finanziari
Il Direttore Generale**

Per il Soggetto attuatore

Allegati

- *Allegato 1 - scheda progetto*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii